



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI i punti 4.6, 4.7 e 4.8 delle linee guida approvate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, che prevedono, in materia di riconoscimento e di estensione della parità scolastica, che il direttore generale preposto all'Ufficio scolastico regionale adotti i provvedimenti di *«estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi»*, di *«sdoppiamento di classi [iniziali e intermedie] dovuto a nuovi iscritti o ripetenti»* nonché, *«per le classi terminali della scuola secondaria superiore»*, di *«autorizzazione [...] per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti»*;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2007, n. 267, regolamento recante *«Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, recante le *«Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento»*;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

- VISTA la nota dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Ufficio II, 11 marzo 2019, prot. 11151, relativa alle istanze per l' "*Attivazione di nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo di una classe collaterale. Procedure per il riconoscimento per l'a.s. 2019/2020*";
- VISTA l'istanza 1° marzo 2019, prot. 93/V, nonché le successive 31 luglio 2019, prot. 981/V, e 6 settembre 2019, prot. 1012/V, con le quali il legale rappresentante Massimo De Luca dell'ente gestore "BIMBODONNA S.R.L.", C.F. 06603121002, sede legale in via Laurentina, 185, 00142 Roma, «*a causa di nuove iscrizioni e di ripetenze che hanno superato il numero di allievi per classe fissato dalla certificazione ASL del corso sez. A*» chiede un'estensione di parità scolastica per il nuovo corso sezione B degli indirizzi "Istituto Tecnico AFM" e "Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate" della scuola secondaria di II grado paritaria, denominata "PIO XII", funzionante in Roma, v. Galla Placidia 63, ai sensi delle disposizioni sopra citate;
- VISTA la documentazione agli atti dell'Ufficio II dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio relativa alla scuola secondaria di II grado paritaria, denominata "PIO XII", funzionante in Roma, v. Galla Placidia 63;
- CONSIDERATO che la scuola secondaria di II grado denominata "PIO XII", funzionante in Roma, v. Galla Placidia 63, risulta possedere i requisiti relativi all'estensione della parità scolastica per il corso B degli indirizzi "Istituto Tecnico AFM" e "Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate";



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

DECRETA

Art. 1

1. Alla Scuola paritaria secondaria di II grado “PIO XII”, funzionante in Roma, via Galla Placidia 63, è riconosciuta l'estensione di parità per il corso sezione B degli indirizzi “Istituto Tecnico AFM” e “ Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate” a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

Art. 2

1. Al soggetto titolare della gestione è fatto obbligo di comunicare il venir meno dei requisiti per il riconoscimento della parità, come previsti dalla legislazione vigente. Il permanere della predetta parità è subordinata alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e, comunque, tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento. Nessuna modifica dei predetti elementi è possibile per atto unilaterale del gestore, senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 3

1. L'Ufficio scolastico regionale si riserva di effettuare gli accertamenti in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti alle scuole paritarie dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve connotarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull'istruzione.

Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri